



**IRPET** Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

# **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)**

## **Aggiornamento annuale 2015-2017**

**Predisposto dal responsabile per la prevenzione della  
corruzione**

**Approvato con deliberazione del Comitato di indirizzo e  
controllo n. 1 del 9/03/2015**

**Publicato sul sito internet nella sezione  
“Amministrazione trasparente”**



## Indice

INTRODUZIONE	5
<b>SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)</b>	
1. ASSETTO ORGANIZZATIVO IRPET	7
2. GESTIONE DEL RISCHIO: INTERVENTI E MISURE PER IL 2015	10
2.1 Risultati conseguiti	10
2.2 Valutazione del rischio	11
2.3 Altre misure per la prevenzione della corruzione	12
3. FORMAZIONE	14
4. TRASPARENZA	15
5. CODICE DI COMPORTAMENTO	15
6. ALTRE INIZIATIVE	15
6.1 Collegamenti con il Programma triennale della trasparenza	16
6.2 Rotazione del personale	16
6.3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	16
6.4 Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	16
6.5 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti ( <i>pantouflage - revolving doors</i> )	17
6.6 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	17
6.7 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	17
6.8 Formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	18
6.9 Monitoraggio e controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	18
6.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	19
6.11 Patti di integrità	19
6.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	19
7. COORDINAMENTO CON PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA QUALITÀ	20

## SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.)

1.		
PREMESSA E PRINCIPALI NOVITÀ		21
2.		
SOGGETTI		24
2.1	Il Responsabile della trasparenza	24
2.2	La responsabilità dei dirigenti	24
3.		
DATI DA PUBBLICARE		24
4.		
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI		25
5.		
ACCESSO CIVICO		27
6.		
PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA		28
6.1	Obiettivi strategici	28
6.2	Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Piano della Performance	29
6.3	Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	30
6.4	Iter di approvazione del Programma	30
6.5	Portatori di interesse (c.d. <i>stakeholders</i> )	30
7.		
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA		31
7.1	Attività di promozione, diffusione e formazione (del Programma triennale e dei dati)	31
8.		
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA		32

## INTRODUZIONE

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dell'IRPET per gli anni 2015-2017 costituisce l'aggiornamento annuale alla precedente edizione relativa al triennio 2014-2016, tenuto conto delle risultanze della Relazione annuale redatta dal responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) a consuntivo delle attività di prevenzione previste nel Piano Triennale da ultimo citato ed attuate nel corso del 2014.

Esso mira, in conformità con quanto stabilito dalla L. 190/2012, a definire la strategia di prevenzione della corruzione considerando tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e quelle aggiuntive introdotte dall'Istituto.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a) della legge 190/2012 infatti il piano di prevenzione della corruzione deve individuare "le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Nell'adempimento del suddetto obbligo, dall'anno 2014 -primo anno di adozione del P.T.P.C.- il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione è stato articolato in tre fasi:

1. censimento dei processi e dei procedimenti presenti nelle attività dell'istituto, risultanti maggiormente esposti, per frequenza e mole, al rischio di fenomeni corruttivi;
2. analisi del livello di rischio di corruzione dei processi individuati in relazione ai fattori di rischio che possono presentarsi nelle diverse fasi e/o attività in cui si articolano. In particolare, per ogni processo/procedimento individuato nell'elenco di cui alla lettera a), il livello di rischio è stato valutato calcolando i due valori relativi, rispettivamente alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e all'impatto dell'evento corruttivo. Tali valori sono stati calcolati sulla base delle indicazioni fornite nel P.N.A. e suoi successivi chiarimenti, quali indicatori quali/quantitativi;
3. individuazione sulla base della predetta valutazione delle attività e/o processi maggiormente esposti al rischio di corruzione.

Come auspicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), per la valutazione dei livelli di rischio dei singoli processi la metodologia utilizzata è stata quella indicata per tutte le pubbliche amministrazioni nell'allegato n. 5 al PNA «Tabella di valutazione del rischio», nella quale sono individuati specifici indici di valutazione e relativi punteggi sia della probabilità che il rischio si realizzi sia dell'impatto che il medesimo potrebbe produrre.

In linea generale per le annualità 2015-2017 si rileva che, rispetto alla precedente edizione, non sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione e nelle attività dell'Istituto tali da comportare la necessità di una rivalutazione del livello di rischio individuato per il PTPC 2014-2016 seguendo le procedure indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, né si rileva la necessità di introdurre ulteriori strategie di prevenzione.

L'aggiornamento annuale del PTPC deriva soprattutto dalle considerazioni svolte in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) nell'ambito della Relazione annuale a consuntivo delle attività effettuate nel corso del 2014.

Richiamando quanto esposto nella Relazione del RPC per l'anno 2014, pubblicata sul sito istituzionale nella sotto sezione "Anticorruzione" di "Amministrazione trasparente", le misure obbligatorie individuate dal Piano nazionale Anticorruzione risultano tutte implementate nel rispetto della Legge 190/2012; le ulteriori misure individuate dall'Istituto sono indicate principalmente per essere implementate nell'arco del triennio; tale elenco è stato aggiornato alla situazione attuale.

In particolare, il processo di attuazione delle attività relative alla prevenzione della corruzione nel corso del 2014, seguito alla Legge 190/2012 ed ai suoi decreti attuativi in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs.

39/2013) ha evidenziato, con i quesiti e i dubbi interpretativi legati all'attuazione delle disposizioni normative, le difficoltà operative incontrate dall'Istituto nell'adempimento dei diversi e complessi obblighi in materia, soprattutto in relazione al concomitante svolgimento dell'insieme delle attività istituzionali.

Segnatamente al versante dell'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi all'organizzazione e alle attività dell'Istituto, si rileva che esso ha comportato un'opera, da un lato, di informazione alle strutture organizzative sui nuovi adempimenti da realizzare, non sempre di immediata comprensione e comunque destinato a costituire un appesantimento delle normali prassi lavorative; dall'altro un costante impegno a coordinare e dare impulso rispetto alle scadenze previste degli obblighi di pubblicazione, ridefiniti e precisati nel corso dell'anno.

A questo va aggiunta la necessità di seguire costantemente le evoluzioni normative e interpretative susseguitesi nei diversi settori, in combinato con la pubblicazione delle Circolari del Dipartimento Funzione pubblica, oggi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)<sup>1</sup>.

In generale, dunque, l'esecuzione dei diversi e complessi adempimenti, in relazione al ridotto numero di personale dell'IRPET assegnato a tali attività in collaborazione con il RPC, ha evidenziato le difficoltà operative per l'Istituto al loro svolgimento contestualmente alla gestione ordinaria delle attività assegnate alle diverse strutture e servizi compresi nella cornice organizzativa. Proprio per tale ragione, il precedente Piano 2014-2016 prevedeva che l'attuazione di gran parte delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo, in relazione alle aree/processi e attività di rischio individuate, venisse completata nell'arco del triennio di durata del medesimo.

Premesso quanto sopra, come previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il presente aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione viene proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione ed adottato dall'organo di indirizzo politico.

In IRPET il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con la delibera del Comitato di Indirizzo e Controllo n. 2 del 8/10/2013 nel dott. Nicola Sciclone, attuale dirigente responsabile dell'area di ricerca "Lavoro, Istruzione, Welfare", titolare di funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore. In esecuzione di quanto stabilito dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nella stessa persona del dirigente vicario è stato individuato la figura del Responsabile della Trasparenza.

Come già effettuato per il triennio 2014-2016, in conformità con quanto stabilito all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, nella forma di sezione dedicata (*infra* sezione II) costituisce parte integrante del P.T.P.C. 2015-2017 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017. Risulta, infatti, indubbio che la prevenzione della corruzione si fonda anche sulla trasparenza, la quale assicurando la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione, contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità ed a dimostrare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

I due piani sono stati dunque redatti simultaneamente e tenendo conto di tutte le correlazioni tra trasparenza e prevenzione della corruzione e sono di seguito riportati, rispettivamente, nella Sezione I e Sezione II.

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore dell'art. 19, c. 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, (25 giugno 2014) "le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)".

### 1. ASSETTO ORGANIZZATIVO IRPET

L'IRPET è ente dipendente della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica, che svolge prevalentemente attività di studio, ricerca e consulenza nell'ambito dell'analisi economica, sociale e territoriale, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale.

È finanziato con il contributo regionale ordinario per la copertura delle spese di funzionamento, dagli ulteriori contributi regionali per l'esecuzione di attività eccedenti il programma istituzionale e dai proventi della vendita di servizi ad enti pubblici diversi da Regione Toscana ed a soggetti privati. L'ente ha una propria autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa e contabile.

Le strategie generali operative dell'IRPET sono stabilite nei programmi di attività, annuale e pluriennale, che vengono trasmessi alla Giunta ed al Consiglio regionale, unitamente al Bilancio di previsione.

I risultati dell'attività dell'IRPET sono oggetto di rapporti periodici e di relazioni specifiche presentati in forma pubblica e sono raccolti anche nelle pubblicazioni dell'Istituto, che sono a disposizione sia in forma cartacea (volumi che possono essere richiesti all'Istituto attraverso il servizio di biblioteca e documentazione) che elettronica (consultabili e scaricabili dal sito web). Ciò garantisce massima trasparenza sull'attività svolta dall'IRPET e massima accessibilità alle ricerche compiute dall'Istituto, nonché consente una valutazione sulle attività dell'IRPET. Inoltre, l'attività svolta è riportata a consuntivo nella relazione annuale sull'attività svolta, approvata dal Comitato di indirizzo e controllo, che accompagna il Bilancio di esercizio.

L'IRPET è stato istituito con L.R. 10.8.1974, n. 48 ed è stato poi riordinato con L.R. 29/7/1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui quelle più recenti e significative recate dalla L.R. 29/12/2010, n. 65, che ha previsto una importante revisione dell'assetto istituzionale ed organizzativo.

Sono organi dell'IRPET, ai sensi della legge istitutiva n. 59 del 1996, come modificata dalla legge n. 65 del 2010:

- il Direttore: nominato direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Comitato di indirizzo e controllo: composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale; sei membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due designati dal Consiglio delle autonomie locali, con una durata corrispondente a quella della legislatura regionale;
- il Comitato Scientifico: composto da sette membri esperti nominati dal Comitato di indirizzo e controllo su proposta del Direttore dell'IRPET, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti: composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale.

Da tale articolazione risulta l'esistenza di due organi istituzionali deputati ad un controllo "esterno" sull'operato dell'ente: l'uno, il Comitato di indirizzo e controllo, di carattere generale sull'intera attività dell'Irpet, l'altro, il Collegio dei revisori dei conti, riguardo gli aspetti contabili e finanziari. Infatti,

- il Comitato di indirizzo e controllo:
  - a. *delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva;*
  - b. *approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;*

- c. *nomina i componenti del Comitato scientifico.*
- il Collegio dei revisori dei conti:
  - a. *vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;*
  - b. *esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente che contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione;*
  - c. *esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità;*
  - d. *presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.*

Tale organo riveste particolare importanza ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione, in quanto effettua un monitoraggio sugli elementi di correttezza della gestione contabile, finanziaria ed economica dell'IRPET.

Oltre ai suddetti organi, previsti dalla legge istitutiva dell'IRPET, è da rilevare la presenza di un organismo del tutto esterno all'Istituto (che effettua un controllo sulla performance dell'Istituto): **l'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.)**, costituito, come previsto dalla normativa di riferimento - in particolare dal D.Lgs. 150/2009- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 244 del 29 dicembre 2011 e con Decreto del Presidente della Giunta n. 1/2014, con funzioni estese anche agli enti dipendenti della Regione Toscana, come l'IRPET. L'OIV esplica funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché del sistema di premialità, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi.

Visualizzato dunque l'assetto istituzionale dell'IRPET, occorre analizzarne la struttura operativa al fine di delineare il contesto organizzativo di riferimento che è stato oggetto di analisi e sul quale vengono implementate le misure che il presente piano triennale pone al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

La **Struttura operativa dell'IRPET** è composta da tre aree funzionali: Area della Ricerca, Area dei Servizi alla Ricerca ed Area Amministrativa, ed è articolata in 5 Centri di responsabilità, di competenza dirigenziale, individuati dal Direttore con determinazione n. 28 del 22/6/2011, come modificata con successive determinazioni (cfr. ultima modifica determinazione n. 25 del 27/06/2013).

Ogni Centro di responsabilità è costituito da un'Area tematica di ricerca e/o da Servizi per lo sviluppo e la gestione delle risorse, nel dettaglio di seguito riportato:

- 1) **Centro di responsabilità I (struttura operativa complessa)**
  - a. Area di ricerca: territorio, economia pubblica;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: metodi di valutazione delle politiche; gestione dei servizi alla ricerca; progetto di sviluppo organizzativo dei servizi alla ricerca; politiche editoriali.
- 2) **Centro di responsabilità II (struttura operativa complessa)**
  - a. Area di ricerca: lavoro, istruzione, welfare;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli di micro simulazione.
- 3) **Centro di responsabilità III (struttura operativa semplice)**
  - a. Area di ricerca: macroeconomia regionale;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli macroeconomici; coordinamento delle relazioni con gli istituti di ricerca nazionali ed esteri; sistema informatico.



- 4) **Centro di responsabilità IV (struttura operativa semplice)**
  - a. Area di ricerca: sviluppo locale, settori produttivi e imprese;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: politica dei convegni e coordinamento dei seminari; programmi di formazione.
- 5) **Centro di responsabilità V (struttura operativa complessa)**
  - a. Attività amministrative e finanziarie;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: sviluppo organizzativo dei servizi amministrativi; controllo di gestione; supporto giuridico ed amministrativo alle politiche del personale e dell'organizzazione.

Questa articolazione organizzativa evidenzia che a ciascun centro di responsabilità (a cui corrisponde un dirigente diverso) sono attribuiti dei servizi trasversali rispetto all'Ente nel suo complesso.

In tal modo è garantito un maggior controllo sull'operato dei diversi soggetti, in quanto ogni servizio svolge almeno una parte della sua azione nei confronti dell'IRPET nel suo complesso.

Inoltre, nell'ottica di una maggiore efficacia delle funzioni di coordinamento delle strutture operative è stato nominato un Dirigente coordinatore vicario, con le funzioni di seguito specificate:

- a. definizione e verifica dei programmi di attività;
- b. rappresentanza esterna in ordine alle competenze scientifiche e di ricerca dell'Istituto;
- c. tenuta dei rapporti con organi e strutture della Regione Toscana e di altri organismi pubblici e privati;
- d. programmazione delle risorse umane;
- e. politiche del personale;
- f. gestione delle relazioni sindacali;
- g. sostituzione del Direttore in caso di sua assenza temporanea.

Tale figura è chiamata a sovrintendere le attività di settori con competenze trasversali (politiche del personale e coordinamento dei programmi di attività), ed è in grado di monitorare la correttezza dell'operato dei vari settori.

Proprio in ragione di tali funzioni di coordinamento e di integrazione delle attività di una pluralità di strutture operanti su ambiti di competenze omogenee e trasversali, nella persona del Dirigente vicario, dott. Nicola Sciclone, è stato altresì individuato il Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al dirigente con funzioni vicarie afferisce la struttura di supporto giuridico, che lo coadiuva anche nello svolgimento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ciò rilevato occorre precisare che IRPET è un istituto di piccole dimensioni sotto il profilo numerico del personale in servizio.

Il personale in servizio al 31/12/2014 risulta essere di **39** unità, di cui **34** in ruolo (di cui 5 dirigenti e 29 personale del comparto) e **5** a tempo determinato (di cui 1 dirigente e 4 personale del comparto).

Nella tabella seguente è evidenziata la distribuzione del personale in servizio presso l'IRPET nelle diverse aree funzionali:

IL PERSONALE PER AREA FUNZIONALE AL 2014

Area funzionale	Dirigenti		Comparto		TOTALE
	Ruolo	Tempo determinato	Ruolo	Tempo determinato	
Ricercatori	4	1	11	1	17
Assistenza alla ricerca (istruttori statistici)			6		6
Servizi alla ricerca (segreteria, protocollo, rilevazione presenze, allestimenti editoriali; biblioteca; informatica; struttura supporto giuridico)			9	1	10
Amministrazione	1		3	2	6
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>39</b>

Come evidenziato dalla tabella, il personale afferente i servizi “strumentali” e “trasversali” dell’ente è così composto:

- “Servizi alla ricerca”: 2 addetti per Segreteria, Protocollo, Rilevazione presenze; 1 informatico; 3 per gli Allestimenti editoriali; 1 per la Biblioteca; 1 per il Centralino; 2 per la Struttura di supporto giuridico;
- “Servizio Attività amministrative e finanziarie”: 5 addetti amministrativi.

Il personale afferente i vari servizi presenta specifiche professionalità collegate alle competenze del servizio medesimo e, pertanto, difficile da sostituire con altri soggetti interni.

Tuttavia, a garanzia della prevenzione della corruzione, interviene il fatto che tali soggetti operano non solo nei confronti del proprio dirigente di riferimento, ma anche rispetto a tutta la struttura dell'IRPET, compreso il Direttore. Pertanto, ogni Centro di responsabilità nonché il Dirigente vicario si avvale dell'operato dei diversi servizi, potendone altresì valutare l'efficacia e la correttezza. Non solo, nell'ottica di garanzia della legittimità dell'operato dei vari servizi -salvo le peculiarità tipiche del Servizio Amministrazione che richiedono specifica professionalità da parte del Dirigente di riferimento-, il Direttore può effettuare una rotazione nell'attribuzione dei servizi ai vari centri di responsabilità e, dunque, ai vari dirigenti, quale misura concreta atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

Dalla ricostruzione del quadro organizzativo testé esposta appare evidente che, in conformità con l'art. 2 della L. 190/2012, rispetto alla precedente edizione del Piano 2014 non è stata creata alcuna articolazione organizzativa che determinasse aumento di spesa per uffici e personale, adibita all'ufficio anticorruzione.

L'Istituto ha, infatti, provveduto allo svolgimento delle attività previste dalla L. 190/2012 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al suo interno. In particolare, come sopra anticipato, a supporto dello svolgimento delle funzioni e delle attività del RPC è stata costituita la struttura organizzativa ‘Struttura di supporto giuridico’, assegnata alla competenza ed alla responsabilità organizzativa, gestionale e di risultato del Dirigente coordinatore con funzioni vicarie del Direttore (Dirigente Vicario), responsabile anticorruzione, composta peraltro da risorse professionali già presenti all'interno della dotazione di organico dell'IRPET.

## 2. GESTIONE DEL RISCHIO: INTERVENTI E MISURE PER IL 2015

### 2.1 Risultati conseguiti

Dei risultati conseguiti nel corso del 2014 viene dato accurato resoconto nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione, redatta in conformità al modello standard reso disponibile dall'ANAC con comunicato del 12 dicembre 2014 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Anti

Corruzione". Giova qui ricordare che nelle considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del PTPC nel corso dell'anno 2014, si sottolinea come gli obiettivi perseguiti siano stati sostanzialmente raggiunti e si siano rivelati adeguati alle caratteristiche peculiari dell'IRPET, quale ente che svolge attività di studio, ricerca e consulenza nell'ambito dell'analisi economica, sociale e territoriale, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale della Regione Toscana, nonché alle fattispecie ricorrenti nelle attività dell'Istituto.

Fermo ciò, viene nondimeno dato conto delle criticità riscontrate nell'attuazione delle diverse misure previste dal PTPC e dei correlati adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, legate principalmente alle ridotte dimensioni dell'organico in relazione alla gestione ordinaria delle attività assegnate alle diverse strutture e servizi, sottolineando che proprio per tale ragione l'attuazione di gran parte delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo è stato previsto che venga completata nell'arco del triennio di durata del PTPC adottato.

## **2.2 Valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è stata effettuata per il PTPC 2014-2016 seguendo la metodologia definita dal Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A.<sup>2</sup> e relativi allegati nonché dell'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 della L. 190/2012 in stretto rapporto con l'articolazione organizzativa dell'IRPET, onde poter effettuare la mappatura completa e successiva analisi dei propri processi di rischio.

A partire dalla cornice organizzativa è stato, infatti, possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni di "risk management" e verificare le possibilità di attuazione di un'attività di controllo interno mediante la previsione di attribuzioni specifiche per ciascun ufficio operante in settori di attività in cui è ravvisato rischio di corruzione.

Considerato, come sopra descritto (cap. 1), che nel corso del 2014 non si sono verificate situazioni e non sono intervenuti mutamenti nella struttura organizzativa e nelle attività dell'Istituto tali da modificare il livello di rischio già individuato nella precedente edizione, non è stata eseguita una nuova valutazione.

Si rimanda pertanto al precedente Piano (2014-2016) per i dettagli sulla metodologia seguita, ricordando comunque, in sintesi, che l'attività di valutazione e gestione del rischio è stata effettuata con il coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle varie strutture operative interne, sia nella fase di mappatura e/o individuazione dei processi di attività a rischio che nella successiva fase di definizione delle misure di prevenzione utili a neutralizzare e/o ridurre la probabilità di insorgenza del rischio.

A ciascun responsabile di struttura operativa è stato chiesto di valutare l'esposizione al rischio dei procedimenti di competenza secondo le indicazioni "Tabella valutazione del rischio" di cui all'allegato 5 del P.N.A..

Nella stesura del piano si è quindi provveduto a:

- a. individuare le attività e le tipologie procedurali di IRPET esposte a rischio di fenomeni corruttivi;
- b. mappare i rischi per ogni struttura organizzativa (centri di responsabilità), in relazione ai processi/attività individuati;
- c. analizzare il livello di rischio di corruzione che le attività di IRPET possono presentare;
- d. individuare le misure di prevenzione dei rischi di corruzione.

I dati così ottenuti sono stati accorpati per procedimenti/attività omogenei, che qui riproponiamo nella tabella A, allegata al presente Piano.

<sup>2</sup> Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 recante il Piano Nazionale Anticorruzione della CiVIT, divenuta successivamente Autorità Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), per effetto dell'art. 5 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

La tabella (Allegato A), scaturita dall'attività di rilevazione e valutazione dei processi amministrativi gestiti dalle strutture operative, riporta i singoli processi e/o attività o fasi di essi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, raggruppati nelle seguenti macroaree di rischio rilevate con la mappatura:

- *area di rischio A: Processi di acquisizione e progressione del personale*, articolate nei sotto processi di reclutamento, progressioni di carriera ed economiche, conferimento di incarichi di collaborazione, conferimento di incarichi dirigenziali, conferimento di incarichi di P.O., incarichi extra-impiego al personale dipendente di IRPET, procedure di valutazione di illeciti disciplinari, altro;
- *area di rischio B: Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture* ai sensi del D.Lgs. 163/2006, articolato nei sotto processi di procedure negoziate di acquisizione in economia, affidamenti diretti, adesione a Convenzioni/accordi quadro/contratti aperti, altro;
- *area di rischio C: Processo relativo al pagamento dei debiti dell'amministrazione*, articolate nei sotto processi di liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;
- *area di rischio D: Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici per attività di interesse comune* e corresponsione di contributo.

L'indice valutazione probabilità rischio oscilla fra 1,67 e 3,83, la media è pari a 2,48; l'indice valutazione impatto rischio è oscilla fra 1,25 e 2,25 e la media è pari a 1,74; l'indice valutazione totale rischio oscilla fra 2,50 e 6,71 e il valore medio è pari a 4,30.

Sulla base dell'esito delle valutazioni di rischio riportate nella tabella A per ciascun gruppo procedimenti/attività all'interno delle aree di rischio sono stati evidenziati i principali rischi di corruzione, con l'indicazione dei principali fattori di rischio per ciascun settore di attività, nonché le strutture coinvolte e relativi controlli e/o misure attuate e da implementare.

Laddove ritenuto necessario, sono state proposte misure aggiuntive da implementare nel triennio per mitigare ulteriormente il rischio. Tutte questi elementi sono descritti nella tabella B, aggiornata rispetto al Piano precedente con le modifiche implementate.

### **2.3 Altre misure per la prevenzione della corruzione**

A completamento dell'elenco delle "misure attuate e in atto" presentate nella tabella B del precedente paragrafo si riportano di seguito le altre misure/controlli, alcuni dei quali già operativi ed altri in corso di definizione, considerati misure atte a contrastare e prevenire il fenomeno della corruzione.

*o Innanzitutto è da menzionare l'aggiornamento degli atti amministrativi generali, alcuni dei quali ancora in corso di completamento.*

Come evidenziato nella Relazione al Piano per l'anno 2014, poiché tutta l'attività gestionale burocratica è svolta attraverso procedimenti disciplinati da norme statali e/o regionali e/o atti amministrativi generali (anch'essi di fonte nazionale e regionale), IRPET sta procedendo mano a mano all'adeguamento dei regolamenti/disciplinari interni, in attuazione delle finalità di cui agli obiettivi del PTPC. Tali regolamenti accolgono, infatti, le successive novità intervenute nelle normative nazionali e regionali relative alla disciplina dei procedimenti, tese a limitare la discrezionalità amministrativa in settori di attività esposti al rischio di corruzione in funzione della trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa:

- Nuovo disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, adottato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 34 del 16/10/2014. Il disciplinare relativo alle procedure di affidamento, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è stato interamente innovato al fine di renderlo conforme alla normativa statale e regionale in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione e ad altri mercati elettronici e/o sistemi telematici per l'affidamento di forniture, servizi e lavori in economia.

A seguito dell'adozione del nuovo disciplinare per le acquisizioni in economia, avvalendosi della struttura di supporto giuridico dell'IRPET, sono state svolte giornate di formazione all'uso degli strumenti di acquisto telematici messi a disposizione dal Consip S.p.a. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e dalla centrale di committenza regionale (<http://www.regione.toscana.it/-/sistema-telematico-acquisti-regionale-della-toscana-start->) nei confronti del personale dei servizi adibito allo svolgimento di tali procedure, mediante la messa a disposizione di manuali appositi.

- È poi in corso la revisione del nuovo Disciplinare per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, in un'ottica di garantire una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità alle procedure ed attività dell'amministrazione.
- È inoltre prevista la revisione del Regolamento di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni e la Direttiva sulla Banca Dati Atti Amministrativi, in conseguenza alle modifiche intervenute nella normativa regionale.
- Altro regolamento interno del quale è prevista la nuova adozione è quello concernente l'accesso agli atti e documenti amministrativi.

#### *o Revisione modulistica in materia di incarichi ed affidamenti*

Per rendere più agevole lo svolgimento degli adempimenti, è stata predisposta apposita modulistica, in osservanza alle previsioni dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012, per la dichiarazione delle attività svolte onde verificare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto, anche potenziale, di interesse, nell'ambito delle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza, nonché per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-impiego ai propri dipendenti ed ancora in sede di partecipazione alle procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture (co. 16-ter, art. 53, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.).

#### *o Procedure di monitoraggio*

Nell'ambito delle procedure di monitoraggio quelle maggiormente attinenti al presente piano sono ritenute le procedure di monitoraggio della tempistica procedimentale (art. 24 c.2 D.Lgs. 33/2013) e dei tempi di pagamento (Artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/9/2014 in applicazione dell'art.33 del D.Lgs. 33/2013 e in conformità con la circolare MEF-RGS prot. 2565 del 14/01/2015).

#### *o Controlli*

Nell'ambito dei procedimenti che IRPET svolge in esecuzione della propria attività vengono effettuati controlli sugli operatori titolari di obbligazioni contrattuali nei propri confronti, sia al momento dell'instaurazione del rapporto che nelle fasi successive di gestione dello stesso (ad esempio in sede di liquidazione di fatture).

A questi fini è preordinata la revisione della modulistica di cui sopra.

#### *o Procedure di affidamento e contratti*

Nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi IRPET si avvale degli strumenti di acquisto (MePA e Convenzioni) disponibili nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione (CONSIP) e del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) - Enti regionali - Enti ed Agenzie Regionali.

IRPET provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad alimentare la sezione dedicata al Profilo del Committente (sezione raggiungibile anche da sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti).

In particolare, sono tempestivamente aggiornati i dati relativi alle procedure espletate da gennaio 2014, già pubblicati sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara

e contratti - Profilo del committente - Contratti conclusi anno 2014 (consultabili al link: <http://www.irpet.it/index.php?page=Contratticonclusi>).

Contestualmente le procedure per l'acquisto di beni e servizi sono rese pubbliche anche nella pagina creata ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 seguendo le specifiche tecniche dell'AVCP relative al c.d. SITAT190 aggiornato al 31 gennaio 2015 alle procedure espletate nell'anno 2014 (pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Affidamento lavori forniture e servizi (consultabili al link: <http://www.irpet.it/index.php?page=AffidoLavForn>)).

Relativamente alle **ulteriori misure amministrative, organizzative e gestionali da implementare entro il ciclo di vita del piano** ed alle altre **misure di carattere trasversale**, previste nel PTPC 2014 – 2016, alcune necessitano ancora, per la loro attuazione, di un processo di maturazione in tutta l'amministrazione e in ciascuna struttura organizzativa, di comprensione e condivisione di obiettivi e strumenti di lavoro, di risorse, umane, finanziarie e strumentali, che non sono immediatamente disponibili. Per tale ragione, già nella precedente edizione era previsto fossero da perseguire in un lasso di tempo più ampio, accompagnando i processi di digitalizzazione della Pubblica amministrazione introdotti dalla recente normativa con costanti revisioni organizzative, in modo da massimizzare gli effetti di trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione che il legislatore prescrive.

### **3. FORMAZIONE**

Nel PTPC 2014-2016 era indicato un Piano della formazione contenente al suo interno il seguente programma:

- a. processi/procedimenti, svolti nell'ambito dell'attività di IRPET, esposti al rischio di corruzione;
- b. norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione;
- c. contenuti della legge n. 190/2012;
- d. codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.;
- e. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- f. contenuti del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- g. codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tali attività formative, da realizzare nell'arco del triennio di applicazione del PTPC, sono distinte in processi di formazione di base e di formazione continua per aggiornamenti e azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione.

Nel primo anno di applicazione, in coordinamento con la gestione delle funzioni istituzionali degli uffici dell'IRPET, è stata erogata formazione specifica sul tema che ha interessato il personale dipendente direttamente coinvolto ed operante nelle aree di rischio sui seguenti contenuti:

- a. Normativa anticorruzione e trasparenza;
- b. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- c. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI);
- d. Gestione del rischio;
- e. Normativa sui contratti pubblici;
- f. Normativa penale sulla corruzione.

Nell'arco dell'anno 2015 saranno avviati due percorsi formativi, suddivisi per tipologia di destinatari:

1. Una formazione di "livello generale", rivolta indistintamente a tutti i dipendenti, che sarà erogata internamente e sarà diretta alla conoscenza della normativa, con particolare riguardo ai principi dell'etica del lavoro pubblico e della legalità, nonché all'illustrazione del Codice di comportamento.
2. Un corso di "livello specifico", indirizzato ai dirigenti e ai dipendenti direttamente coinvolti nella prevenzione del rischio corruzione, in quanto impegnati in attività a rischio di corruzione. Tale formazione comprenderà oltre alla formazione generale informazioni più specifiche sulle aree di rischio individuate nel P.T.P.C. (appalti, personale, pagamento dei debiti, convenzioni e accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni).

#### **4. TRASPARENZA**

Nella forma di sezione interna al P.T.P.C., in calce al presente documento, è delineata la SEZIONE II contenente l'aggiornamento per gli anni 2015-2017 del **Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità (P.T.T.I.)**. Tale programma, analogamente alla precedente edizione 2014-2016, è stato redatto tenendo conto di quanto previsto nel D.Lgs. 33/2013, nella L. 190/12 e secondo le fasi, le attività ed i soggetti competenti, così come indicati nella delibera CIVIT 2/2012 e nelle Linee guida CIVIT di cui alla delibera 50/2013.

#### **5. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'IRPET è stato adottato nel 2014, con Determinazione del Direttore n. 3/2014.

L'IRPET estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal Codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori, consulenti o titolari di incarichi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, tirocinanti, borsisti, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Inoltre, in occasione del conferimento di incarichi e affidamenti di servizi e forniture, le lettere di incarico e/o i contratti/ordinativi relativi all'acquisizione di forniture e servizi riportano al loro interno la previsione di apposita clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Del Codice di comportamento è stata data ampia diffusione a tutti i dipendenti e collaboratori mediante trasmissione del testo per e-mail. Inoltre il testo è disponibile sul sito istituzionale dell'IRPET nella sezione "Amministrazione trasparente". Sull'impianto e le disposizioni del nuovo Codice è inoltre prevista sia svolta un'azione formativa nei confronti di tutti i dipendenti dell'IRPET nel corso della formazione in materia di anticorruzione programmata per il 2015 (si veda capitolo 3).

#### **6. ALTRE INIZIATIVE**

Segue l'elenco di azioni e misure di prevenzione della corruzione alcune già adottate, ed altre da implementare nel triennio, che costituiscono la strategia di prevenzione della corruzione dell'Istituto.

### **6.1 Collegamenti con il Programma triennale della trasparenza**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di IRPET 2015-2017 fa parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (cfr capitolo 4 e vedi Sezione II). Entrambi i documenti, approvati con delibera del Comitato di indirizzo e controllo, verranno inviati a tutto il personale di IRPET.

### **6.2 Rotazione del personale**

Tale misura era già contemplata nel precedente PTPC 2014-2016, precisandone le difficoltà applicative alla peculiare struttura dell'Istituto. Ciò in considerazione delle ridotte dimensioni dell'organico interessato nelle aree di rischio, connotato da profili professionali tra loro non surrogabili. Con l'obiettivo di attuare, per quanto possibile, una rotazione tra il personale dipendente dell'Istituto nella gestione di processi esposti a rischio di corruzione, è stata svolta nel corso del 2014 una attività di formazione al personale direttamente coinvolto ed operante nelle aree di rischio, tra cui quella relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento agli strumenti di e-Procurement.

Vi è inoltre l'impegno, per quanto reso possibile dalla articolazione organizzativa, a svolgere una rotazione nell'attribuzione dei servizi per le risorse ai vari centri di responsabilità dirigenziale e, dunque, tra i dirigenti responsabili di struttura operativa, nell'ambito del conferimento biennale delle funzioni dirigenziali da parte del Direttore, ai sensi del vigente regolamento interno di organizzazione.

### **6.3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

Il P.N.A. raccomanda una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse, evidenziando come la legge 190 abbia inserito nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), il nuovo art. 6 bis, rubricato appunto "Conflitto di interessi".

Tale disposizione contiene due prescrizioni:

- a. è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- b. è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

### **6.4 Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali**

L'IRPET, all'indomani dell'emanazione della L.190/2012, si è dotata di una modulistica e segue un iter procedimentale prestabilito per il rilascio dell'autorizzazione ai propri dipendenti allo svolgimento di attività extra-impiego, nell'ambito del quale è compito del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente interessato verificare la sussistenza di ragioni ostative all'autorizzazione ed in particolare se ricorrono situazioni di conflitto di interesse. Nell'anno 2014 sono state accolte n. 10 richieste di autorizzazione per incarichi extra-impiego rilasciate a dipendenti di IRPET presso soggetti pubblici e privati diversi, di cui 2 non retribuite. Non risulta, invece, nessun diniego di autorizzazione, né segnalazioni circa lo svolgimento di incarichi extraimpiego non autorizzati.



### **6.5 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)**

Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e o ai soggetti ai quali intendono conferire incarichi dirigenziali.

Ai sensi dell'art. 20, della medesima legge, sono state acquisite le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico da parte dei Dirigenti di IRPET, finalizzate alla loro pubblicazione nell'apposita sottosezione della Sezione "Amministrazione trasparente".

In caso di conferimento di nuovi incarichi saranno acquisite le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di incompatibilità, e pubblicate nell'apposita sottosezione della Sezione "Amministrazione trasparente".

### **6.6 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali**

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve procedere ad una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D.Lgs. n. 39/2013).

Si rimanda anche quanto specificato nel precedente paragrafo per l'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico da parte dei Dirigenti dell'IRPET.

### **6.7 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

A seguito di quanto disposto dal nuovo comma 16-ter dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (introdotto con la L. 190/2012) i dipendenti cessati dal servizio che, negli ultimi tre anni di servizio presso l'amministrazione, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono svolgere e non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi con la P.A. emanati attraverso i medesimi poteri.

Ai fini del rispetto di tale previsione:

- a. il Direttore, nei contratti di assunzione di dipendenti titolari di poteri autoritativi e/o negoziali per conto dell'Istituto, inserisce apposita clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il suo apporto decisionale;
- b. il Dirigente del settore amministrazione ed i vari dirigenti responsabili, per le procedure di rispettiva competenza, sono tenuti ad assicurare che nei bandi di gara o negli atti preparatori agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

All'esatto rispetto di tale previsione sono tenuti tutti gli altri Responsabili di tutte le articolazioni organizzative (centri di responsabilità), in presenza di analoghi procedimenti amministrativi ascritti alla loro responsabilità;

- c. è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

d. è fornita tempestiva informativa dei fatti ai competenti uffici, affinché si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Non è stata riscontrata l'esistenza di situazioni in cui dipendenti cessati da servizio dall'entrata in vigore della legge siano stati assunti o svolgano incarichi per conto di soggetti privati destinatari dell'attività dell'IRPET o che intrattengono con IRPET relazioni commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto con L. 190/2012).

#### **6.8 Formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

Secondo quanto previsto al punto 3.1.10 del P.N.A., ai fini dell'applicazione del nuovo art 35 bis del D.Lgs. n. 65 del 2001 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

In attuazione delle richiamate disposizioni, pertanto, nelle determinazioni del Direttore di nomina dei componenti delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso, nonché di conferimento di incarichi dirigenziali o altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 39 del 2013 dovrà essere inserito l'obbligo per gli incaricati di presentare prima dello svolgimento della prima riunione di insediamento o all'atto di accettazione dell'incarico, la dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a condanna per reati contro la pubblica amministrazione ai sensi del capo II del D.Lgs. 39/2013.

Da monitoraggi effettuati nell'anno 2014 in occasione del singolo evento, volti a verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, non è stata accertata alcuna violazione.

#### **6.9 Monitoraggio e controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione**

##### **a. Monitoraggio dei tempi procedurali**

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti da parte di tutti i dirigenti, costituente una delle esigenze a cui risponde il Piano, rientra anche nelle attività previste per la trasparenza amministrativa, per la quale si rimanda al Piano della trasparenza, sottosezione "Attività e procedimenti", "Monitoraggio dei tempi procedurali" (art. 1, comma 9, lett. d della L 190/12).

##### **b. Monitoraggio dei rapporti dell'IRPET con soggetti esterni**

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e della L 190/12 saranno monitorati i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Relativamente ai contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti esterni a seguito di procedura di affidamento, l'IRPET si impegna a richiedere la sottoscrizione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del dirigente responsabile del procedimento e del contratto, nonché dei componenti della commissione di gara in caso di procedura negoziata.

c. Monitoraggio sull'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. 190/2012, è stata redatta entro il 31/12/2014 la relazione annuale dell'attività svolta per l'attuazione del PTPC 2014/2016, seguendo le istruzioni della Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata, resa disponibile sul sito dell'ANAC ed è stata infine pubblicata sul sito nell'apposita sezione.

La stesura del documento ha fornito un utile momento di rilettura del piano 2014-2016, finalizzato all'aggiornamento del Piano per il triennio 2015/2017, che sarà ripetuto a conclusione dell'anno in corso.

### **6.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

La legge n. 190/2012 introduce la "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Art 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito dall'art. 1 co. 51 della L190/2012).

La disposizione pone tre norme:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Allo stato attuale in IRPET non sono ancora state previste specifiche forme di tutela, (ulteriori rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 165/2011 art 54 bis), nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di illecito. Tuttavia i portatori di interesse, a vario titolo, possono rivolgersi al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualora desiderino effettuare segnalazioni di illecito e se ritengono che qualche dipendente sia coinvolto in tale illecito, avvalendosi del canale dedicato all'indirizzo di posta elettronica [anticorruzione@irpet.it](mailto:anticorruzione@irpet.it), disponibile in visione nella pagina di amministrazione trasparente dedicata all'anticorruzione.

### **6.11 Patti di integrità**

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Per il momento IRPET non ha predisposto protocolli di legalità o patti di integrità, ma qualora valuti l'opportunità di adottarli, saranno redatti, tenuto anche conto anche di quanto predisposto dalla Regione Toscana in materia.

### **6.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dall'Ufficio Relazione con il Pubblico URP, che rappresenta la prima interfaccia con la cittadinanza.

Come già indicato nel Piano 2014-2016, IRPET non svolge funzioni implicanti relazioni dirette con cittadini, utenti ed imprese, data la sua natura istituzionale di ente di consulenza della Giunta e del Consiglio regionale con compiti di studio e ricerca. Cionondimeno realizza le sue attività nell'osservanza dei principi di uguaglianza e d'imparzialità, continuità, trasparenza,

equità, diritto di scelta, efficienza, efficacia e partecipazione, così come puntualizzati nel piano della trasparenza e dell'integrità, utilizzando come criteri metodologici quelli della correttezza dell'azione amministrativa, della formazione, della comunicazione, della semplificazione dell'azione amministrativa, della legalità ed integrità, della lealtà e del rispetto della privacy.

Una prima azione a tal fine è costituita dal dare comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e alle connesse misure.

L'informazione ai cittadini ed alle imprese (non solo quelli titolari di obbligazioni contrattuali nei confronti IRPET) avviene attraverso il sito, che è stato riorganizzato in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 ed al cui interno è presente la pagina relativa all'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre, come sopra indicato, tra le misure di prevenzione è stato attivato un canale dedicato per segnalare direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche dall'esterno, episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interesse, corruzione, all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@irpet.it.

## 7.

### **COORDINAMENTO CON PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA QUALITÀ**

Come indicato nel P.N.A. (segnatamente al punto 3.1.1), in quanto documenti di natura programmatica “... i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il P.P. (piano della performance), ...”. Inoltre, nel riepilogo degli ambiti che devono essere presenti nel P.T.P.C., è indicato anche il “*COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCES: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell'ambito del c.d. ciclo delle performances*”.

Ciò significa che gli obiettivi individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nelle strutture titolari della gestione di attività/processi esposti al rischio di corruzione, andranno inseriti nel sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art. 7 del D.Lgs. 150/2009.

L'efficacia del P.T.P.C., infatti, dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione: pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.

Per IRPET, le disposizioni in materia di programmazione degli obiettivi e valutazione dei risultati sono contenute nel Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (di comparto e della dirigenza), approvato con determinazione del Direttore n. 54 del 17/11/2011 e negli accordi con le rappresentanze sindacali unitarie per quanto attiene alle modalità di ripartizione delle risorse dei fondi della dirigenza e del comparto per la produttività.

Le disposizioni circa la misurazione e valutazione dei risultati e la premialità a questa connessa si applicano a tutto il personale del comparto e della dirigenza di IRPET.

Sulla base del sistema di valutazione sopra indicato, la valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore e la valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.

La formulazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ha tenuto presente gli Obiettivi stabiliti nel “Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa” PQPO dell'IRPET per l'anno 2015, attualmente in corso di approvazione da parte dei competenti organi di Regione Toscana.

## SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.)

---

1.

### PREMESSA E PRINCIPALI NOVITÀ

L'IRPET, con l'adozione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, ha inteso valorizzare la trasparenza non solo in funzione di contrasto di tipo preventivo alla corruzione e più in generale ai fenomeni di cattiva amministrazione, ma anche come possibilità per tutti i cittadini di avere un accesso diretto al patrimonio informativo della pubblica amministrazione.

Il primo anno di applicazione del D.Lgs. 33/2013 ha riscontrato un notevole incremento di lavoro sia per le strutture che maggiormente sono coinvolte nel complesso processo di applicazione della normativa, sia per le strutture responsabili della fornitura dei dati.

Nel corso del 2014 l'organizzazione e l'attività dell'IRPET non hanno fatto registrare cambiamenti rilevanti nell'impostazione del programma del precedente anno.

Resta confermato che il programma triennale per la trasparenza e l'Integrità si propone di realizzare obiettivi di trasparenza sia di breve periodo (un anno) sia di più ampio respiro (tre anni) per consentirne l'adeguamento costante.

Sul versante dell'attuazione della trasparenza, nel corso del 2014, la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale si è arricchita di numerosi dati e informazioni individuati quali pubblicazioni obbligatorie dal D.Lgs.33/2013 e dell'Allegato alla delibera Civit (ora ANAC) 50/2013, con le successive integrazioni di volta in volta introdotte dal legislatore (tra le quali si ricordano a titolo esemplificativo il D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013 cd "decreto del fare"; D.L. 66/2014 conv. In L. 89/2014; D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014; D.P.C.M. 22/09/2014).

In particolare:

- **Sezione disposizione generali**

La sottosezione "Atti generali" è aggiornata con i regolamenti vigenti e i codici di condotta; Sono inoltre pubblicate le attestazioni OIV.

- **Sezione Organizzazione**

Tale sotto-sezione accoglie la pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico, individuati per IRPET nei componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo e nel Direttore.

Si segnala che tale sezione è ancora da completare per il mancato ricevimento dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale richiesti e sollecitati ai componenti del Comitato di indirizzo e controllo, a seguito delle indicazioni ricevute dal responsabile per la trasparenza della Giunta regionale toscana.

Ed invero, relativamente alla previsione dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, a seguito di una lunga serie di quesiti relativi all'identificazione degli organi di indirizzo politico, per i quali sussistono una serie di obblighi di pubblicazione molto pesanti, negli enti in cui non sono previsti organi elettivi, l'Autorità nazionale Anticorruzione ha pubblicato una Delibera di chiarimento (la n. 144 del 2014) relativa agli enti di diritto pubblico non territoriali istituiti, vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

Tra questi sono ricompresi sia gli organi elettivi che quelli non elettivi, quelli di diretta o indiretta espressione di rappresentanza politica che comunque esprimono un indirizzo politico con riferimento all'organizzazione e alle attività dell'amministrazione/ente cui sono preposti.

Rispetto alle competenze che configurano i poteri di indirizzo vengono citati: *"l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'ente,*

*l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento”.*

In conseguenza di ciò, la Responsabile della trasparenza di Regione Toscana ha inviato comunicazione a tutti gli enti pubblici dipendenti da Regione Toscana della pubblicazione della Delibera ANAC 144/2014 per una loro tempestiva conoscenza dei contenuti.

Risultano, invece, complete le sottosezioni relative agli uffici, ai numeri di telefono ed alla posta elettronica.

- **Sezione consulenti e collaboratori**

Tale sezione contiene i dati dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, compreso il curriculum vitae. Per una maggior corrispondenza ai dettami dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, relativamente agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti a soggetti esterni, è stata predisposta apposita modulistica per raccogliere i dati relativi al possesso dei requisiti, al fine di effettuare i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione alle procedure comparative e verificare altresì l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o situazioni di conflitto anche potenziale di interesse. È stato inoltre predisposto, un modello di attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da compilarsi a cura del dirigente che conferisce l'incarico, finalizzato alla pubblicazione sul sito internet.

- **Sezione personale**

La sottosezione “dotazione organica” e “costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, risulta completa nei diversi dati.

La sottosezione relativa al “personale non a tempo indeterminato” è completa nei diversi dati.

Nella sottosezione Dirigenti risultano pubblicati tutti i dati previsti dalla delibera ANAC 50/2013.

Nella sottosezione Posizioni organizzative risultano pubblicati i CV dei titolari di posizione organizzativa di Alta Professionalità.

Le sottosezioni relative ai tassi di assenza, Incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti del'IRPET, contrattazione collettiva e integrativa e OIV risultano complete.

- **Sezione Bandi di concorso**

Bandi di concorso è completa nelle sue componenti.

- **Sezione Performance**

Performance e premialità è completa nelle sue componenti.

- **Sezione Provvedimenti amministrativi**

L'obbligo di pubblicazione degli atti dei dirigenti e degli organi dell'Irpet risulta assolto, mediante collegamento diretto alla banca dati degli atti amministrativi.

- **Sezione attività e procedimenti**

Raccoglie i dati sui procedimenti amministrativi e sulla tempistica procedimentale. La tabella contenente l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi è redatta in conformità all'art. 35 del D.Lgs. 33/2013. È pubblicato inoltre il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti

- **Sezione bandi di gara e contratti**

Relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipulati da IRPET, la sottosezione è completa nei diversi dati. Nella sezione è stato creato un link con la sezione “Profilo committente” che contiene la programmazione annuale dei contratti di forniture, servizi

e lavori pubblici. Queste informazioni sono pubblicate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.

IRPET effettua gran parte delle sue procedure contrattuali attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Start), oltre con gli altri strumenti elettronici messi a disposizione dalla centrale nazionale Consip Spa.

Si dà inoltre atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dell'elenco dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.1 comma 32 della legge 190/2012.

- **Sezione Bilanci**

Sono regolarmente pubblicati i bilanci di previsione e di esercizio adottati ed approvati dai competenti organi regionali.

Si segnala che il D.L. 66/2014 convertito con la L. 89/2014 ha inserito nell'art. 29 D.Lgs. 33/2013, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis che prevede la pubblicazione e l'accessibilità, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, ai dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definite con D.P.C.M..

Il D.P.C.M. del 22 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 novembre 2014), prevede lo schema e le modalità da adottare per la pubblicazione dei dati relativi alle entrate ed alle spese del bilancio preventivo e consuntivo, quale integrazione degli attuali obblighi di pubblicazione.

Alla data odierna, tali adempimenti sono eseguiti relativamente al bilancio preventivo per l'anno 2015.

- **Sezione Beni immobili e gestione del patrimonio**

La sottosezione Patrimonio immobiliare non è alimentata, non avendo l'Istituto beni di proprietà.

È invece alimentata la sottosezione Canonici Locazione o Affitto, relativamente all'immobile in concessione d'uso da parte di IRPET.

- **Sezione Tempi di pagamento dell'amministrazione**

La sezione risulta alimentata rispetto a tutte le sottosezioni previste: l'Indicatore di tempestività dei pagamenti, IBAN e pagamenti informatici.

All'attuale pubblicazione dell'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2014 si aggiungerà, a partire dall'aprile 2015, la pubblicazione dell'indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti, previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

- La sezione controlli e rilievi sull'amministrazione non è alimentata in quanto non sussistono rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti .
- La sottosezione “Servizi erogati” non è alimentata, in quanto non applicabile all'Ente per assenza di tali attività.
- La sottosezione Pagamenti dell'Amministrazione risulta completa nelle sue diverse componenti.
- Non è compilata la sezione Opere pubbliche per assenza di tali attività.
- Per quanto concerne infine la sezione “altri contenuti” contiene, tra l'altro, corruzione, parco auto, accessibilità. Infine in Altri contenuti è pubblicata una sotto sezione relativa al CUG (Comitato Unico di Garanzia) e al Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità.

## **2. SOGGETTI**

### **2.1 Il Responsabile della trasparenza**

Il Responsabile per la trasparenza, individuato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nel Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca, con funzioni di coordinatore e vicario del Direttore dell'IRPET:

- predispone il Programma triennale della trasparenza e integrità, individuando in tale atto le strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza CIVIT-ANAC) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### **2.2 La responsabilità dei dirigenti**

Va evidenziato che l'innovazione introdotta dal D.Lgs. 33/2013 amplia la sfera di responsabilità dei dirigenti in ordine alla trasparenza della loro attività e alla diffusione delle informazioni che costituiscono il risultato della loro funzione e, grazie al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, consente la fruizione, quasi contemporanea alla produzione, da parte dell'utenza di dati, informazioni, documenti e atti che la legge individua come soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e della delibera 50/2013 della Commissione per la valutazione, integrità e trasparenza (CIVIT, ora ANAC) i dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e previsti nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito PTTI). Spetta, inoltre, ai responsabili delle strutture operative partecipare all'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza.

Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e la corretta attuazione del Programma è infatti affidata, oltre che al responsabile della trasparenza, a tutti i dirigenti dell'IRPET, in quanto responsabili di strutture operative.

## **3. DATI DA PUBBLICARE**

Il legislatore ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo le tipologie di provvedimenti, documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente.

Le sezioni e le sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'IRPET sono denominate come indicato dall'allegato A) al Decreto legislativo 33/2013 e dall'allegato alla delibera CIVIT 50/2013.

La tabella allegata al presente programma indica i contenuti e gli adempimenti in materia, oltre al soggetto responsabile per ogni procedimento, ed è così strutturata:

- colonna 1) denominazione sotto-sezione livello 1 (suddivisione per macrofamiglie)
- colonna 2) denominazione sotto-sezione livello 2 (suddivisione per tipologie di dati)
- colonna 3) riferimento normativo D.Lgs 33/2013 o altri riferimenti normativi
- colonna 4) denominazione della singola pubblicazione
- colonna 5) contenuto da pubblicare



colonna 6) struttura e dirigente di riferimento ai sensi dell'art. 43 c. 3 d. lgs. 33/2013

colonna 7) stato della pubblicazione

colonna 8) anno 2015

colonna 9) anno 2016

colonna 10) anno 2017

La dicitura "n.a." ("Non applicabile") rilevabile in alcune caselle indica che i dati richiesti non sono riferibili ad IRPET quale ente regionale di ricerca, in quanto ad esso non applicabili.

#### 4.

#### MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le informazioni e i dati indicati al paragrafo "Dati da pubblicare" sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di IRPET [www.irpet.it](http://www.irpet.it), conformemente a quanto stabilito nel documento "Linee guida per i siti web della PA art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ("Linee guida siti web" del 26/7/2010), a quanto previsto dal D.Lgs. 33/13 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, da ultimo, a quanto disposto dalle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" della Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (CIVIT ora ANAC), approvate con delibera 50/2013.

4.1 Nell'organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza, è stata utilizzata una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, alla possibilità di utilizzo ed alla comprensione da parte di qualsiasi target di utente, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali. Nello specifico, i contenuti sono pubblicati secondo le seguenti direttive:

1. adozione di un formato aperto standard e facilmente interpretabile sia da un utente, sia da un programma software e pubblicazione degli eventuali file di specifica;
2. informazione raggiungibile in modo diretto dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;
3. ogni contenuto informativo pubblicato (pagine web, file ecc) sarà contestualizzato in modo puntuale: sarà evidente il riferimento all'intervallo temporale, a cui fanno riferimento, e al settore organizzativo (strutture e uffici) responsabile della pubblicazione, contenuto.

L'attuazione del Programma terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e **protezione dei dati personali**.

A proposito del rapporto tra trasparenza e tutela della riservatezza, in data 15/05/2014 sono state pubblicate le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (G.U. del 12 giugno 2014) del Garante della privacy, quadro unitario di misure e accorgimenti che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione dei dati personali sui propri siti web.

In tale delibera il Garante ribadisce i principi generali inerenti la diffusione di dati personali, ricordando che i soggetti pubblici possono pubblicare dati personali per finalità di trasparenza solo per espressa disposizione di legge o regolamento, dovendo operare nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; il rispetto del divieto assoluto di pubblicazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale degli individui; la possibilità di rendere noti altri dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) e quelli giudiziari esclusivamente laddove ciò sia reso indispensabile dalle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Le amministrazioni pubbliche devono peraltro provvedere a rendere inintelligibili i dati personali la cui pubblicazione non sia prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, i cd. “dati ulteriori” adottando soluzioni che non consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato, essendo di per sé insufficiente la prassi di sostituire il nome e cognome con le sole iniziali.

Inoltre hanno l’onere di pubblicare informazioni esatte e sempre aggiornate, senza che le stesse vengano estrapolate dal contesto nel quale sono inserite.

Per quanto riguarda in particolare la modalità di pubblicazione on line dei dati personali, gli artt. 4 comma 1 e 7 del cosiddetto Decreto trasparenza stabiliscono che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere “pubblicati in formato di tipo aperto” e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’Autorità, esplicitando lo scopo della norma (non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per fruire delle informazioni), chiarisce che queste norme impongono solo di pubblicare i “dati in formato di tipo aperto” (in un formato es. .txt neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi) e non di pubblicare “dati di tipo aperto” (open data) e cioè dati che possono essere riutilizzati da qualsiasi utente per tutte le finalità possibili, comprese quelle commerciali o di propaganda elettorale.

L’autorità garante, inoltre, per quanto riguarda il riutilizzo, richiama le amministrazioni all’applicazione dell’art. 11, lett. b) del Codice Privacy, nel quale si dispone che i dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per finalità estranee a quelle per le quali gli stessi sono raccolti, ricadendo sulle amministrazioni l’adozione di idonei accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio di un loro impiego improprio, come l’obbligo, ad esempio, di inserire nei propri siti specifici alert “che informino il pubblico sui limiti di utilizzo imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali”.

A tale ultimo fine, sarà disposta l’integrazione della pagina iniziale di “Amministrazione trasparente” presente nel sito web dell’IRPET con la pubblicazione di un **Alert generale** sulle condizioni di riutilizzabilità dei dati personali pubblicati nella sezione stessa, secondo le Linee Guida in materia dell’Autorità garante della privacy, pubblicate sulla G.U. del 12 giugno 2014.

Il Garante detta inoltre indicazioni anche puntuali, quali ad esempio quella secondo cui risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dirigenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione), mentre non è giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico, quali l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l’esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale, sottoscrizione) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.). comprese quelle commerciali o di propaganda elettorale.

In relazione alla pubblicazione dei curricula (prevista per i titolari di organi di indirizzo politico, dirigenti, posizioni organizzative e titolari di contratti di collaborazione e consulenza) occorre fare riferimento al modello di curriculum europeo tenendo presente che i dati che vanno riportati on line non sono tutti quelli contenuti ma solo quelli che giustificano le competenze e l’incarico assegnato (con esclusione quindi di indirizzi di residenza, mail personali ecc.).

A seguito della pubblicazione le informazioni devono essere tenute costantemente aggiornate (ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy l’interessato ha diritto a chiederne l’aggiornamento e la rettifica).

La durata dell’obbligo di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza amministrativa è stata individuata dal D.Lgs. n. 33/2013 in 5 anni, ad eccezione dei casi in deroga espressamente indicati: ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza; alcuni dati relativi ai titolari di incarichi politici o di esercizio di indirizzo politico per i quali è previsto il termine di tre anni; nel caso in cui termini diversi siano previsti dalla

normativa sul trattamento dei dati personali (che richiede esclusivamente che i dati personali siano conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati). Ciò impone, per il Garante, di oscurare tali dati anche prima del termine di cinque anni quando siano raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi abbiano prodotto i loro effetti.

**4.2** In merito all'individuazione del **sogetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'IRPET, si ritiene che debba essere individuato nel dirigente responsabile del procedimento (art 11.L.R.40/2009), come indicato, per ciascuna tipologia dato da pubblicare, nella tabella allegata (cfr. colonna 6 della tabella).

**4.3** La pubblicazione dei contenuti informativi nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene secondo le seguenti modalità:

- la struttura competente alla pubblicazione sul web è il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nella figura del Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET;
- i dati sono raccolti dal responsabile di ciascuna struttura competente che, verificatane la correttezza, completezza ed integrità provvede a trasmettere i contenuti informativi alla suddetta struttura competente per la pubblicazione su web, utilizzando la posta elettronica e indicando l'obiettivo di trasparenza di riferimento così come indicato nel Piano stesso o comunque in modo che sia ad esso inequivocabilmente associabile;
- il responsabile della gestione del sito web dell'IRPET informa la struttura richiedente dell'avvenuta pubblicazione in modo che ne venga verificata la completezza e correttezza;
- tutte le fasi relative alla pubblicazione dei contenuti informativi sul portale web sono tracciate per consentire il monitoraggio delle attività.

## 5.

### ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza. Il Responsabile della trasparenza di IRPET può essere contattato ai seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: nicola.sciclone@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591229

La richiesta di accesso civico può essere altresì presentata:

- tramite servizio postale ordinario
- tramite fax al n. 055 4591240
- direttamente presso l'ufficio protocollo dell'IRPET

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica entro 30 giorni dalla richiesta, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

#### *Ritardo o mancata risposta*

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, può ricorrere al Soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ai sensi dell'art. 11bis della L.R. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore dell'Istituto, il quale può essere contattato presso i seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: stefano.casini@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591251

Nella sezione del sito internet sono altresì disponibili i moduli per la richiesta di accesso, sia al Responsabile della trasparenza che al titolare del potere sostitutivo.

Nel corso del primo anno di applicazione del D.Lgs. 33/2013 non sono pervenute al responsabile della trasparenza richieste di accesso civico. Anche per il 2015 verrà effettuato un puntuale monitoraggio delle richieste di "Accesso civico" delle quali verrà dato atto nel prossimo aggiornamento annuale.

## **6.**

### **PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

L'impianto del Programma 2015-2017 non riporta modifiche significative rispetto alla precedente programmazione. L'aggiornamento annuale tiene necessariamente conto sia dell'evoluzione normativa intervenuta nel frattempo, sia dei ritardi dovuti alla mancata pubblicazione di dati e informazioni cui si era ritenuto di poter ottemperare già nel corso del 2014, sia degli indirizzi interpretativi che sono emersi nel corso dell'anno a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità nazionale Anticorruzione rispetto ad aspetti problematici delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

Riguardo alle innovazioni di carattere generale introdotte nel 2014, di particolare significato il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e relativa legge di conversione, che ha assegnato all'ANAC, oltre a tutte le funzioni di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in via esclusiva le funzioni relative alla prevenzione e repressione della corruzione, mentre quelle relative alla valutazione della performance rimangono nell'ambito di competenza del Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione.

#### **6.1 Obiettivi strategici**

Il Programma triennale definisce quelle che sono le misure, i modi e le iniziative per garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione e definisce inoltre le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione dei dati. All'interno sono specificati i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità.

La trasparenza così intesa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche nonché di lealtà nel servizio alla collettività.

La trasparenza garantisce le libertà individuali e collettive integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 "Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione." A tal fine, il presente Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

## **6.2 Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Piano della Performance**

L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che *"Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali."*

A sua volta la delibera CIVIT 50/2013 prevede *"la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance"*.

Il Piano della Performance, adottato in ottemperanza all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009, è lo strumento di avvio del ciclo della performance che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare. Il Piano è un documento programmatico triennale che individua indirizzi, obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'istituto, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

La **Relazione sulla performance**, a consuntivo dell'anno, evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Tra le aree e gli obiettivi "strategici" individuati nel Piano e nella Relazione della Performance, ed i "profili" di trasparenza e integrità descritti nel presente Programma triennale sulla Trasparenza e l'Integrità vi è dunque uno stretto rapporto di connessione e corrispondenza. Nello specifico, infatti:

1. gli obiettivi, gli indicatori e i *target* presenti nel Piano della Performance sono qui presi in esame come profili di trasparenza e integrità "prioritari" e quindi, per ognuno di essi, verranno valutati ed indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" gli elementi che costituiscono utili indicatori di trasparenza;
2. la trasparenza delle informazioni relative alla performance è praticamente realizzata attraverso la pubblicazione del piano e delle relazioni sulla performance ivi compresa eventuale documentazione integrativa e/o di appendice.

Alla luce della trasversalità e pervasività delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, il Direttore valuterà i dirigenti anche su come hanno realizzato le attività ordinarie legate agli aspetti della anticorruzione e della trasparenza. Ciò trova conferma nel fatto che i dirigenti, nell'ambito delle responsabilità dirigenziali, devono adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione; in altri termini nel valutare la parte dei comportamenti dirigenziali la prestazione da loro normalmente resa è necessariamente collegabile anche ai relativi obblighi a cui sono tenuti ad adempiere dentro un quadro di fisiologico mutamento o adeguamento normativo.

Del pari, l'attuazione delle azioni e misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono elementi di valutazione della qualità della prestazione dei dipendenti assegnati agli uffici da parte dei rispettivi dirigenti responsabili.

### **6.3 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma**

Come già esposto precedentemente, il “Responsabile della Trasparenza” per IRPET, individuato nel Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca titolare di funzioni di coordinatore e vicarie del Direttore, è responsabile dell'individuazione dei contenuti del programma.

Il Responsabile è coadiuvato da tutti i dirigenti dell'IRPET in quanto responsabili di struttura operativa, come evidenziato nella ricostruzione dell'assetto organizzativo dell'IRPET. Inoltre, ai fini della redazione del presente programma il responsabile si avvale dell'attività istruttoria e di analisi normativa nonché dalla Struttura di supporto giuridico al medesimo afferente.

La legge, infatti, richiede alle amministrazioni di elaborare i Programmi per la trasparenza e l'integrità ed, ai singoli dipendenti interessati, di partecipare al processo di elaborazione e di attuazione del Programma, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.

Si tratta, ovviamente, in primo luogo dei dirigenti ai quali siano state affidate specifiche responsabilità, come il responsabile per la trasparenza, ma anche dei responsabili dei singoli uffici, ai quali spetta il compito di partecipare all'individuazione, all'elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel Programma.

A tal fine, il responsabile della trasparenza presenta nel corso degli incontri con gli altri dirigenti in sede di Coordinamento, lo stato di avanzamento degli obiettivi assunti nel presente Programma ed i risultati sul monitoraggio da egli stesso compiuto.

### **6.4 Iter di approvazione del Programma**

In conformità con quanto disposto all'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il testo del presente documento, redatto sotto il coordinamento e la supervisione del Dirigente responsabile per la Trasparenza e con il contributo di tutte le strutture coinvolte, viene annualmente presentato per l'approvazione al Comitato di Indirizzo e Controllo dell'IRPET, secondo la prefissata calendarizzazione delle sedute; la fase istruttoria dell'analisi del testo avviene a livello delle strutture. Spetta dunque al Comitato di Indirizzo e Controllo la deliberazione formale di adozione del Programma, insieme con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il documento viene trasmesso all'OIV competente per IRPET (nominato con DPGR n. 244/2011 e successivo n. 1/2014) ai fini dell'attestazione del corretto svolgimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il testo del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza adottato è quindi pubblicato sul sito istituzionale di IRPET, nella sotto-sezione “Disposizioni generali - Programma per la trasparenza e l'integrità”.

### **6.5 Portatori di interesse (c.d. *stakeholders*)**

L'IRPET rende liberamente consultabile il presente programma, le precedenti edizioni e tutti i suoi successivi aggiornamenti agli *stakeholder* interessati.

In particolare, gli *stakeholders* dell'IRPET sono da individuare, secondo quanto emerge dalla stessa legge istitutiva, oltre che nella Giunta e nel Consiglio Regionale della Toscana, quali diretti interessati dell'attività di studio e ricerca dell'Istituto, anche nelle Università degli studi della Toscana, Unioncamere, confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, degli agricoltori, dei commercianti, degli industriali, nonché delle cooperazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Infatti, proprio questi ultimi soggetti, ai sensi dell'art. 10 bis della L.59/96 istitutiva dell'IRPET (e s.m.i.) sono i componenti della “Conferenza consultiva”, indetta annualmente dal Direttore del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET, prima dell'approvazione del programma annuale e pluriennale di attività dell'ente ed a cui partecipano altresì i membri del Comitato di indirizzo e controllo, il Direttore e il Presidente dell'IRPET ed i membri del Comitato scientifico. Tale Conferenza consultiva è chiamata ad esprimere il proprio parere sul programma annuale e pluriennale di attività dell'IRPET: in tal modo è assicurata una massima partecipazione dei soggetti interessati agli obiettivi programmatici dell'Istituto.

Oltre a ciò, in linea generale, tutti i soggetti interessati sulla specifica tematica “trasparenza e integrità” sono coinvolti secondo due differenti modalità di coinvolgimento:

- diretto: l’IRPET , attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” contenente tutti i dati, i link e le informazioni, sull’azione amministrativa si manifesta in modo del tutto trasparente agli *stakeholder*;
- partecipato: il Programma adottato sarà oggetto di consultazione pubblica tramite la pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale mediante apposita segnalazione nella sezione Avvisi (oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente); le osservazioni e le proposte dei cittadini perverranno all’indirizzo mail del responsabile per la trasparenza indicato sul sito web dell’IRPET (v. sopra punto 5) e costituiranno oggetto di valutazione per apportare modifiche ed aggiornamenti al Programma stesso. Questa modalità assicurerà e favorirà lo scambio di informazioni e lo spazio per un dialogo interattivo con le associazioni e le varie categorie interessate.

## 7.

### **INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

Nel corso dell’anno 2015 saranno pianificate ed organizzate “Giornate della Trasparenza”, che in ossequio all’art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed alle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono ritenute sede opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sul Piano delle performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (vedi sopra stakeholders).

Come indicato nella precedente programmazione 2014-2016, la realizzazione della Giornata della Trasparenza è prevista nel corso dell’anno 2015. Il contenuto essenziale della giornata verterà sulla presentazione dei piani adottati da IRPET, in primis il Piano della performance per l’anno 2015 e relazione sulla performance dell’anno precedente. Inoltre saranno illustrati i contenuti del piano per la prevenzione della corruzione, i rischi individuati nelle attività svolte e le misure adottate in materia da IRPET. Nel corso della giornata sarà, infine, presentato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, soffermandosi in particolare sui contenuti minimi dei siti web, i dati ed informazioni che costituiscono oggetto di pubblicazione e saranno, infine, fornite nozioni volte a verificare il grado di diffusione della cultura della legalità tra il personale.

Al di là delle suddette giornate, saranno organizzate attività per il personale interno all’IRPET e seminari finalizzati a favorire la cultura della Trasparenza.

#### **7.1 Attività di promozione, diffusione e formazione (del Programma triennale e dei dati)**

Nel triennio di vigenza del presente piano IRPET si occuperà, oltre che dell’aggiornamento dei dati precedentemente pubblicati (dati sulle tipologie di spese, dati relativi al personale, dati sugli accessi ecc.), di analizzare le tipologie di dati che possono essere oggetto di pubblicazione oltre a quelle già inserite e le possibili implementazioni delle informazioni pubblicate.

L’aggiornamento del piano, la sua progressiva implementazione, la formazione degli operatori, ecc. seguiranno lo sviluppo previsto per il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione. Si rimanda a quanto in esso programmato in considerazione del fatto che lo sviluppo delle azioni procederà in parallelo.

## 8.

### MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 33/2013 il responsabile della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei dati pubblicati e ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione, predisposizione e di aggiornamento del Programma triennale, a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne all'Amministrazione.

Rimane invariato anche il ruolo fondamentale svolto dai dirigenti delle strutture, ai sensi dell'art. 43 comma 3 e dalla deliberazione CIVIT (ora ANAC) 50/2013 nonché della precedente delibera 2/2012; spetta infatti ai responsabili degli uffici partecipare all'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza.

Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento viene svolto in coerenza con la periodicità di volta in volta stabilita dalle normative di settore riguardanti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, in stretto rapporto con le strutture responsabili della fornitura e pubblicazione dei dati e con il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nella figura del Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET, struttura competente alle pubblicazioni web. Nei casi di scostamento significativo dei tempi e della qualità dei dati pubblicati viene svolta un'attività di impulso e sollecito per il rispetto degli obblighi previsti.

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, il responsabile della trasparenza, dopo aver proceduto per due volte con solleciti mediante nota protocollata indirizzata al responsabile della pubblicazione e al suo superiore, segnalerà all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione, e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'attuazione del Programma terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali come descritto al precedente punto 4.1.

Il presente Programma triennale è stato predisposto secondo le fasi, le attività ed i soggetti competenti, così come indicati nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 2/2012 e nelle sopra citate Linee guida di cui alla delibera 50/2013.

Le sezioni e le sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" sono denominate così come indicato dall'allegato A) al Decreto legislativo 33/2013 e dall'allegato alla delibera ANAC 50/2013. La Responsabile della Trasparenza cura l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma triennale, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione ed il loro coordinato operare per il perseguimento degli scopi del programma medesimo. I dirigenti responsabili della fornitura dei dati e del loro regolare e tempestivo flusso per la pubblicazione sono individuati nell'allegata tabella dei contenuti e degli adempimenti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità che sarà organizzata secondo quanto indicato nel capitolo 3.

Il monitoraggio e l'audit sull'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità sono svolti da soggetti interni all'amministrazione e dall'OIV.